

**IN BREVE n. 048-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **LAVORATRICI MADRI - ALCUNE AGEVOLAZIONI PER CHI E' NEL CONTRIBUTIVO**

Con l'articolo 1 comma 40 della legge 335/1995 (riforma Dini) si prevedono alcune agevolazioni per le lavoratrici madri che maturano la pensione esclusivamente nel sistema contributivo o che scelgono il criterio di calcolo col sistema contributivo e precisamente:

a prescindere della assenza o meno dal lavoro al verificarsi dell'evento maternità, viene riconosciuto alla madre lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, la possibilità per il calcolo del trattamento economico della pensione dell'applicazione del moltiplicativo del montante relativo all'età di accesso alla pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

E' inoltre data la possibilità dell'accredito figurativo per assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli sino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio.

In caso di figli oltre il sesto anno di età, di coniuge o di genitori, purchè conviventi, portatori di handicap, è previsto per assenze dal lavoro l'accredito figurativo per la durata di 25 giorni nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

### **LEGGE 8 agosto 1995 numero 335**

#### ***“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”***

##### **Art. 1.**

**40.** Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

**a)** per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

**b)** per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;

**c)** a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

## **PENSIONI e RIFLESSIONI**

I nostri politici ignorano che la pensione è un istituto che dovrebbe garantire una serena e dignitosa vecchiaia dopo anni di onesto lavoro, durante i quali con versamenti contributivi è stato creato il castelletto per la futura prestazione nel post lavorativo.

Però i continui assalti volti a raccattare in modo insaziabile soldi su soldi, riducono quello che dovrebbe essere un debito di valore, in un semplice debito di valuta ed essendosi perso in breve lasso di tempo l'originario potere di acquisto le pensioni di annata diventano delle pensioni dannate! Dietro la pensione ci sono stati i versamenti effettuati: tanti o pochi e tanta o poca sarà la prestazione previdenziale.

I continui provvedimenti sono dunque dei veri e propri espropri verso una categoria debole...

Ora si pensano anche provvedimenti rivolti alle pensioni di reversibilità...ma è bene ricordare che i contributi previdenziali (IVG) non riguardano solo la pensione dell'ex lavoratore, ma anche l'evento dell'invalidità e la tutela dei superstiti in caso di premorienza del lavoratore e del pensionato....

A proposito, nel gettito fiscale IRPEF i pensionati incidono per un 30%, per il 50% i lavoratori dipendenti e solo per un 20% gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e i professionisti....

## **PENSIONI - Pillole** (mpe)

### **Pensioni alte e contributo di solidarietà**

Premesso che le vere pensioni non sono una regalia dello Stato, ma sono prestazioni calibrate secondo quanto si è contribuito, è utile far presente che le pensioni alte derivano da un maggiore carico contributivo, le pensioni basse da un minor gettito contributivo.

Fatta questa premessa, riguardo alle continue richieste coatte di un contributo di solidarietà, va precisato che la solidarietà non è una imposizione, ma un atto volontario. Si deve parlare allora di un tributo, di una imposta? Ebbene, allora, non può esserci un atto fiscale a macchia di leopardo, bensì deve coinvolgere tutti i cittadini e non solo i pensionati. Infine, l'unico termine che rimane per in siffatto provvedimento è quello dell'esproprio...allora, addio patria del diritto, addio al concetto di proprietà!

### **Da Franco Abruzzo, presidente Movimento Nazionale Pensionati@it**

A Palazzo Madama in queste ore si gira il film sulla rapina ai cittadini in quiescenza. Letta, Alfano e Saccomanni fanno una pernacchia alla Corte costituzione e rimettono il prelievo (5, 10 e 15%) sulle pensioni superiori a 90mila euro lordi annui, che ovviamente sono escluse dalla rivalutazione Istat. Franco Abruzzo, presidente del 'Movimento nazionale pensionati per l'Italia', attacca: "Chi ha lavorato, pagando le tasse (43,5%) e i contributi (335) all'Inps e alle Casse, verrà punito due volte. Le pensioni d'oro non sono quelle di importo elevato ma quelle non coperte da adeguati contributi. Il Governo salva gli assegni degli ex-parlamentari (con la scusa che non erano dipendenti delle Camere ma titolari solo di cariche pubbliche), viola la Costituzione e irride alle pronunce della Consulta. Ce ne ricorderemo, quando si voterà. Non un voto ai partiti che sorreggono questo Governo. I pensionati, 16 milioni di italiani, voteranno per i pensionati".

Vedi: <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13313>

### **Tasse, sempre tasse, troppe tasse**

La tagliola delle tasse, quando sono troppe, ammazza il consumismo e nel suo circolo vizioso si riversa anche sui conti dello Stato con minori incassi. Anche i tagli vari, specialmente sulle pensioni, diminuiscono gli introiti fiscali in senso assoluto sui corrispettivi gabellati e il meno soldi in tasca frena i consumi....meno lavoro, meno introiti nelle Casse dello Stato...Siamo in una politica del mordi e fuggi...soldi subito e per il domani vedremo... Stiamo andando verso la deflazione....

## **Mancata perequazione delle pensioni dopo la sentenza del Tribunale di Palermo (riflessioni di Franco Abruzzo)**

*Riflessione sulla mancata perequazione delle pensioni dopo la sentenza del Tribunale di Palermo che ha sollevato la questione di legittimità alla Consulta sulle norme del Governo Monti che bloccano per il 2012 e il 2013 la rivalutazione degli assegni. A rischio solo le "pensioni liquidate in manifesta assenza di contribuzione proporzionale"*

Sono sempre più convinto che l'illegittimità è nel trattamento (discriminatorio e di disfavore) nei confronti dei soli pensionati, mentre l'intervento riparatore della illegittimità costituzionale deve consistere nella "soppressione caducatoria" della limitazione ai soli trattamenti pensionistici, ma esteso a tutte le posizioni di reddito oltre una certa somma. Questo vale anche in relazione a prospettati futuri interventi. Ma soprattutto la misura non può essere assunta attraverso una riduzione di pensione già maturata e liquidata in misura corrispondente ai contributi versati, perché questa pensione è stata determinata in base ad un corrispettivo versato, come vera e propria controprestazione. Il legislatore, invece, deve ritenersi non vincolato a mantenere per il futuro benefici non più giustificabili (dalla situazione economica e finanziaria) di pensioni liquidate in manifesta assenza di contribuzione proporzionale, ma come vero e proprio beneficio elargitore, per il solo fatto di avere versato limitatissimi contributi per solo qualche anno di prestazioni effettive.

Franco Abruzzo

Presidente dell'Unione nazionale pensionati per l'Italia – UNP@it

## **Conflitto intergenerazionale (mpe)**

Nella guerra vecchi-giovani, che sembra montata ad arte, perdono tutti e perde la previdenza che diventa il bersaglio di politiche anti-dissesto volte a far cassa alle spalle dei lavoratori, con ripercussioni nel futuro delle giovani generazioni italiane.

Ma quali colpe hanno i padri e i nonni? Ciò non di meno vengono additati come i colpevoli da una strumentalizzazione volte a parare dagli strali i veri colpevoli di tante manovre tappabuchi, sprovveduti ed incapaci a serie programmazioni economico-gestionali a lungo periodo.

Ecco perché va detto no al conflitto intergenerazionale, perché ingiusto verso coloro che hanno lavorato per costruirsi un dignitoso postlavorativo e nulla hanno portato via ai giovani, anzi molte volte li hanno aiutati quando avevano bisogno e lo Stato nel sociale era carente per non dire assente.

La pensione è una prestazione per la quale il lavoratore ha pagato fior di quattrini, non una rapina.

Equità non vuol dire prendere da uno per dare ad un altro, ma piuttosto che ciascuno contribuisca in proporzione alle sue risorse e nel rispetto dei suoi diritti, senza differenziazioni specialmente se opportunistiche.

L'Italia è un Paese di vecchi, ma purtroppo non per i vecchi.

## **Tagli alle pensioni e illusione di equità per i giovani**

Nuovi sacrifici ai pensionati...sacrifici richiesti, ma con finalità poco chiare e condivisibili col gioco pericoloso di mettere generazioni l'una contro l'altra. Intanto anche il welfare familiare (molto prezioso per i giovani in carenza di un welfare dello Stato) che tanto ha inciso come stampella anticrisi, rischia di spezzarsi....

## **CASSAZIONE**

### **Errore sanitario - Al medico l'onere delle prove del buon operato**

Doppia prova a carico del sanitario accusato di inadempimento: il medico deve dimostrare di aver bene operato e, in particolare, che il danno è dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile; inoltre deve anche provare di avere osservato i doveri dell'esatta e completa informazione.

Il paziente deve solo provare l'esistenza del contratto e fare presente l'inadempienza che ha provocato l'evento dannoso.

*Corte di cassazione - sentenza numero 24109/2013*

### **Registrazione di telefonate e licenziamento**

La Cassazione ha affermato la legittimità di un provvedimento di licenziamento adottato da un'azienda ospedaliera nei confronti di un lavoratore che, violando il principio di riservatezza, aveva registrato le conversazioni di colleghi, senza che gli stessi ne fossero a conoscenza, pur se tale condotta era finalizzata a provare una situazione di mobbing.

*Corte di cassazione - sentenza numero 26143 del 21 novembre 2013*

### **Installazione non autorizzata di programmi informatici: illegittimo il licenziamento**

È illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore per l'installazione non autorizzata di programmi informatici che espongono il pc aziendale a contatti con estranei, laddove sia il Ccnl che le regole di policy aziendali evidenziano come la sanzione del licenziamento non sia una conseguenza obbligata della generica installazione ed improprio uso di un programma, ma una possibile conseguenza, evidentemente da integrare con ulteriori elementi che dimostrano l'effettiva gravità del comportamento del dipendente e la lesione del vincolo fiduciario con il datore.

*Corte di cassazione - sentenza numero 26397 del 26 novembre 2013*

## **CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA RIDOTTA DAL 19% AL 15%**

Con il comunicato stampa del 22 novembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall'acconto da versare entro il 2 dicembre 2013.

### **“Sconto” per il canone concordato già con l'acconto di dicembre**

La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall'acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l'importo della seconda rata si ottiene determinando l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato. Se l'acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a 257,52 euro) si può determinare l'imposta annua dovuta per il 2013 con l'aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. La nuova aliquota, che “taglia” di quattro punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Dl. n 102/2013).

**Come calcolare l'acconto, il metodo storico e quello previsionale** - Per calcolare l'acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico si determina l'importo dell'acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in Unico PF 2013; con quello previsionale si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l'anno in corso. Chi intende calcolare l'acconto col metodo previsionale (che può comportare l'applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente) può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19 al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre.

**Acconto della cedolare secca, versamento in una o in due rate** - Se il versamento da effettuare è complessivamente inferiore ai 257,52 euro, il contribuente deve versare l'acconto della cedolare secca in una sola rata, entro il 2 dicembre 2013. Quando l'importo dovuto supera i 257,52 euro, il contribuente deve invece versare l'acconto del 95% in due rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l'acconto Irpef: nel 2013, rispettivamente, il 17 giugno e il 2 dicembre.

## **OCSE: A ITALIANI E DANESI IL RECORD DELL'ETÀ PENSIONABILE PIÙ ALTA.**

Roma, 26 novembre 2013. - Con le attuali norme in vigore che regolano il sistema pensionistico italiano, fra poco meno di 50 anni avremo una delle età pensionabili più alte al mondo, insieme alla Danimarca. Lo prevede l'Ocse nel suo rapporto «Pensions at a Glance 2013», secondo cui «gli italiani nel lungo termine, entro il 2060 circa», andranno in pensione «a 69 anni». Grecia, Irlanda e Regno Unito «a 68», mentre Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti «a 67 anni». In Italia, ricorda l'Ocse, «nel 2011 uomini e donne potevano andare in pensione rispettivamente a 65 e 60 anni. La riforma del 2012 ha portato a 66 anni l'età pensionabile per gli uomini (e per le donne del settore pubblico) che sarà anche la normale età pensionabile per tutte le donne entro il 2018». «Dopo tale data - prosegue l'Organizzazione scandendo i principi della riforma Fornero - l'età pensionabile aumenterà sia per gli uomini e le donne con la speranza di vita. Dal 2021, nessun lavoratore sarà in grado di andare in pensione prima di 67 anni e dopo il 2021, l'età pensionabile andrà ben oltre il limite di 67 anni». (ASCA)

## **LA LEGGE DI STABILITÀ' e MAXI EMENDAMENTO - I PENSIONATI SEMPRE TARTASSATI**

Col maxi emendamento sempre tagli alle pensioni per strizzare risorse e colpire una categoria senza possibilità di difesa, che nel passato lavorativo hanno sempre versati i contributi previdenziali richiesti dall'ordinamento e per i quali hanno maturato un diritto soggettivo ora messo in discussione per fare cassa.

**Perequazione automatica** - Sino al 2016 nuova scala perequativa:

- 100% Istat sulle somme sino a tre volte il minimo INPS (minimo INPS circa 495 euro mensili lorde);
- 90% sulla fascia da tre volte e quattro volte il minimo INPS;
- 75% sulla fascia da tre a quattro a cinque volte il minimo INPS;
- 50% sulle somme eccedenti le 5 volte il minimo INPS.

Ma per il 2014 viene esclusa ogni rivalutazione per la fascia oltre le sei volte il minimo INPS cioè pone il blocco perequativo per questi trattamenti. Attenzione, infatti il meccanismo di rivalutazione non avverrà per scaglioni, le riduzioni, quando previste, riguardano l'intero assegno e non solo la parte delle fascia.


*La Corte Costituzionale si era già espressa che eventuali tagli erano ammessi con carattere di eccezionalità, ma non potevano costituire un una sempre !....*

### **Pensioni cosiddette d'oro e contributo di solidarietà**

Premesso che la solidarietà non può essere imposta perché sarebbe un tributo e come tale dovrebbe colpire tutti e non solo i pensionati, il maxi emendamento prevederebbe per il prossimo triennio una trattenuta del 6% per le somme eccedenti le 14 volte il minimo INPS (nell'attualità un poco più di 90mila euro lordi annuali complessivi di tutti i trattamenti ivi compresi quelli complementari), del 12% per le somme eccedenti le 20 volte il minimo INPS (cioè ora circa 128mila euro lordi annuali e complessivi) e il 18% per i trattamenti oltre le 30 volte il minimo INPS (circa 193mila euro lordi annuali e complessivi di tutti i vari trattamenti di pensione).

*Anche in questo caso cosa dirà la Corte Costituzionale? Smentirà quello già sentenziato nell'imminente passato o darà altra interpretazione su questo balzello per il finanziamento di alcune prestazioni in deroga e in parte per estendere al centro-nord la sperimentazione della nuova social card rafforzata? Solita*

commistione delle risorse della previdenza per prestazioni assistenziali per un *sociale carente, se non assente. Infatti il nuovo testo è stato impostato come prestazione mutualistica e pertanto non avrebbe più una configurazione di natura tributaria e così potrebbe non essere censurato dalla Consulta...ma perché per avviare una sperimentazione di una strumento nazionale di contrasto alla povertà si è scelto il solito prelievo dai pensionati e non su tutti i redditi elevati? Forse sarebbe ora che anche dai pensionati mugugnanti salisse alle finestre dei politici le loro proteste ed è per questo che il 4 dicembre la Feder.S.P.eV. andrà a protestare davanti a Palazzo Chigi...*



Ricordiamo che il contributo previdenziale versato dai lavoratori prevede che dopo un certo tetto di retribuzione si versi un 1% di solidarietà.....

### **REDDITO DA PENSIONE**

I redditi da pensione non hanno natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi (Corte Costituzionale sentenza 116/2013) perché sono una -retribuzione differita- (Corte Costituzionale sentenza 30/2004) e quindi non dovrebbero subire trattamenti diversi dagli altri redditi.....

### **INPS - ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA**

L'Inps, con messaggio n. 19202 del 19 novembre 2013, informa che l'esclusione prevista con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 riguarda soltanto quei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Si applicano, invece, le misure di salvaguardia - di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012 - qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l'applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato comma 10 dell' articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 19202 del 19.11.2013  
(documento 204)**

### **DA FRANCO ABRUZZO Presidente del Movimento dei pensionati**

FRANCO ABRUZZO: “NON un voto ai partiti che attuano scelte odiose contro i pensionati del ceto medio. I pensionati voteranno per i pensionati!”

Il Governo Letta/Alfano e il Parlamento mettono i pensionati poveri, che NON hanno versato contributi all'Inps, contro i pensionati che hanno versato i contributi (33%) all'Inps e alle Casse e hanno pagato le tasse (43,5%). Una certa politica vuole l'uguaglianza al rovescio. Gli aiuti a quanti - anziani e giovani - sono privi di reddito o hanno redditi bassissimi devono ricadere sulla fiscalità generale. I mezzi si trovano intensificando la lotta agli evasori e ai patrimoni delle quattro mafie. Ma c'è questa volontà nei PALAZZI del POTERE? Le cronache dicono che nei Palazzi del Potere

avvengono ogni giorno ruberie e reati gravissimi (come il peculato). La Corte costituzionale ha scritto, con la sentenza 116/2013, che a parità di entrate, tutti, lavoratori attivi e pensionati, devono pagare le stesse tasse. L'uguaglianza di trattamento fiscale (artt. 3 e 53 Cost) è il pilastro sul quale si regge la società, ma a questa regola sfuggono i parlamentari! Invece i pensionati del ceto medio – che hanno l'assegno congegnato dal 2012 - vengono discriminati e sottoposti a un esproprio proletario! Ce ne ricorderemo quando si andrà alle urne. Non un voto ai partiti che attuano scelte odiose! I pensionati voteranno per i pensionati!

*FRANCO ABRUZZO* - Presidente Unione nazionale pensionati per l'Italia (UNP@it)

## **PICCOLE DONAZIONI AI FIGLI: MEGLIO SE TRACCIABILI**

da Sole 24 ore - risposta 3650

**D** - Io e mia moglie siamo pensionati ex Inpdap. Abbiamo un figlio impiegato, con reddito di 1.100 euro mensili, con moglie a carico e una bambina inferiore ai 3 anni. Vorrei sapere come posso aiutarlo pagandogli alcune spese senza incorrere in accertamenti fiscali. Fino ad ora ho pagato con qualche assegno o con bonifico. Posso disporre un bonifico mensile che integri il suo stipendio?

**R** - Certo, è sempre possibile concedere aiuti economici. L'Agenzia delle Entrate si attiva nel caso in cui la provenienza del denaro erogato/donato non sia lecito, o sia quantomeno dubbia.

Ciò che è consigliabile in tali circostanze è che anche per piccoli importi vi sia una tracciabilità del trasferimento e pertanto che, come fatto sino ad ora, si proceda con bonifico o assegno.

Tali somme non sono reddito per il figlio, il quale in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate potrà giustificare il proprio tenore di vita o le spese imputabili documentando gli aiuti ricevuti dai genitori.

Qualora poi il controllo si dovesse "spostare" sui genitori stessi, l'Agenzia potrebbe chiedere prove che il denaro corrisposto sia stato già tassato. In tali ipotesi può essere utile dimostrare che era già giacente sui conti correnti ovvero che deriva da disinvestimenti o da risparmi di anni pregressi.

## **I GIORNI EX LEGE «104» DEVONO ESSERE RECUPERATI**

da Sole 24 ore - risposta 3736

**D** - Sono una dipendente pubblica di azienda sanitaria; ho 39 anni e mezzo di contributi, dei quali 3 di riscatto post diploma. Dovrei riuscire ad andare in pensione nel novembre 2015, essendo nata il 19 novembre 1956, a 59 anni di età. Vorrei chiedere una precisazione riguardo ai periodi della legge 104, che ho richiesto per mia mamma malata: e vero che devo recuperarli? Devo recuperare anche le giornate di lutto? La maternità mi pare coperta. Sono disorientata per i continui cambiamenti e spostamenti in avanti dell'età.

**R** - Dopo le modifiche normative apportate a fine ottobre, i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non comporteranno le penalità qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga prima del 2017 ad un'età inferiore a 62 anni. Nel caso in esame, dalle attuali interpretazioni, i giorni di legge 104 e di lutto, dovranno essere recuperati in coda, dopo che sarà stato perfezionato il requisito contributivo previsto per l'accesso al pensionamento anticipato.

## **PA: I GIORNI DI SCIOPERO GODONO DI COPERTURA**

da Sole 24 ore - risposta 3732

**D** - Nel conteggio dei contributi pensionistici, i periodi di sciopero nella pubblica amministrazione vengono conteggiati?

**R** - La risposta è positiva, in quanto durante i giorni di sciopero sussiste l'obbligo da parte dell'Ente/Amministrazione datore di lavoro di procedere alla relativa copertura previdenziale, da calcolarsi sulla intera retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio. Infatti, con Informativa n.23 del 25 ottobre 2002 l'Inpdap ha stabilito che «L'astensione dal lavoro per sciopero, pur determinando una sospensione del rapporto d'impiego per quanto attiene all'esecuzione delle due obbligazioni fondamentali quali la prestazione dell'attività lavorativa e la relativa retribuzione, non ha riflessi né sull'anzianità di servizio né sul diritto al congedo ordinario dei lavoratori dipendenti. Per quanto precede, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di procedere alla relativa copertura ai fini previdenziali, da calcolarsi sulla intera retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio». Quindi, le giornate di sciopero sono coperte da contributi previdenziali e vanno calcolati nell'anzianità contributiva ai fini di pensione.

## **GESTIONE SEPARATA INPS**

Il maxi emendamento alla legge di stabilità 2014 al comma 521 prevede che l'aliquota contributiva delle partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati (dunque non per i parasubordinati) resti al 27% (sarebbe dovuta salire al 28% nel 2014).

Invece come stabilito dalla legge 92/ 2012 e dal DL 83/2012 l'aliquota per i parasubordinati che non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie da gennaio 2014 salirà al 28%, mentre per chi ha una pensione sarà del 21%.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SUCCESSIONE ed ESTRATTI CATASTALI**

### **Domanda**

Devo presentare la dichiarazione di successione. È ancora necessario produrre gli estratti catastali degli immobili?

### **Risponde Gianfranco Mingione**

La normativa in materia di successione prevede che gli estratti catastali relativi agli immobili siano allegati alla dichiarazione (articolo 30, comma 1, lettera e, del Dlgs 346/1990).

L'Amministrazione finanziaria ha, però, ritenuto che, a partire dal 30 giugno 2012, l'obbligo in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti in loro possesso, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (articolo 43, comma 1, del Dpr 445/2000), sussiste anche in relazione ai dati attestati dai certificati catastali. I contribuenti non sono quindi più tenuti ad allegare gli "estratti catastali" alla dichiarazione di successione (risoluzione 11/E del 2013).

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Cattedrale di Nardò**

Data di emissione il 30 novembre 2013

### **Complesso monumentale di Santa Sofia in Benevento**

Data di emissione il 30 novembre 2013

### **Alba Fuces - L'Aquila**

Data di emissione il 30 novembre 2013

### **Mura rinascimentali di Lucca**

Data di emissione il 30 novembre 2013

### **Mole Antonelliana in Torino**

Data di emissione il 30 novembre 2013

## **MOVIMENTO “UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L’ITALIA”**

E' nato a Milano il Movimento “UNIONE NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA - UNP@it”. Presidente Franco ABRUZZO.

Nasce con l'obiettivo di riunire quanti più possibile pensionati di oggi e di domani con la convinzione che solo così i pensionati potranno influire sulle scelte politiche per rimettere in moto l'Italia e mandare in Parlamento gente disposta a difendere, in maniera ragionevole, con i pensionati, anche gli attivi e i giovani.

I Membri Fondatori sono poche decine di persone: Medici, Avvocati, Magistrati, Dirigenti, Giornalisti, Ufficiali delle Forze Armate ...ma vogliono e possono crescere sino a diventare un interlocutore importante.

## **VOGLIONO TOGLIERCI ANCHE IL BASTONE-PENSIONE**

Confedir e Feder.S.P.eV. , con i loro pensionandi i e pensionati, protestano il 4 dicembre a Palazzo Chigi (ore 11) contro la mancata indicizzazione delle pensioni, il mancato rispetto dei diritti acquisiti, lo svilimento della solidarietà ai superstiti (pensioni di reversibilità), il degrado dello “stato di diritto” del Paese, gli attacchi al nostro “sistema del Welfare”.

*Pensioni d'oro, salve quelle dei politici !*

*Il contributo di solidarietà si applica a tutti, ma non ai vitalizi degli ex onorevoli e Fascina dice -di fronte alla dimenticanza, emenderemo alla Camera-.....vedremo !*

## **ESERCIZIO DI ANTICIPAZIONE DI PENSIONE NELLA QUOTA A DEL FONDO GENERALE ENPAM**

L'età pensionabile della quota A del Fondo generale ENPAM salirà gradualmente di sei mesi ogni anno dal compimento del 65esimo anno di età al 68esimo. E' tuttavia possibile chiedere la pensione

anticipata mediante opzione al calcolo del trattamento economico col sistema contributivo ex lege 335/95 di tutti i contributi versati.

La scelta per il pensionamento anticipato di vecchiaia per la Quota A deve essere esercitata nell'anno che precede quello del 65esimo anno di età, quindi entro il 31 dicembre 2013 per coloro che sono nati nel 1949 e, comunque a pena di decadenza del diritto, entro il mese di compimento dei 65 anni di età.

## **PRINCIPALI SCADENZE DICEMBRE 2013**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>domenica 15</b> | - versamento INPS-Gestione separata contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale -non- a carattere medico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>lunedì 16</b>   | - versamento ritenuta IRPEF dipendenti mese di novembre<br>- versamento contributi INPS dipendenti mese di novembre<br>- pagamento a saldo ICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>venerdì 27</b>  | - versamento IVA d'acconto per contribuenti mensili (cod.6013) o da parte dei contribuenti trimestrali (cod.6035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>lunedì 30</b>   | - termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza primo del mese e versamento (tranne le locazioni con cedolare secca) tramite F23 per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per annualità derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)                                                                                                                                                     |
| <b>martedì 31</b>  | - versamento rata riscatto (laurea e periodi ammessi) all'ENPAM e INPS<br>- annotazione registro IVA scheda carburante mese precedente o 4° trimestre<br>- termine ultimo per la registrazione delle fatture di acquisto delle quali si è venuto in possesso nel mese precedente ovvero entro il termine per la liquidazione periodica<br>- revisione presso la motorizzazione o officine autorizzate veicoli immatricolati nel mese di dicembre 2009 o con revisione dicembre 2011 (vale il mese di acquisto o di revisione non più l'ultima cifra della targa) |

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.